

**PROCEDURA PER L'ISTITUZIONE, GESTIONE E AGGIORNAMENTO DEL
REGISTRO DEI SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE DI LVENTURE GROUP S.P.A.**

(istituita ai sensi dell'art. 18 del Regolamento UE n. 596/2014)

Adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società l'11 novembre 2016 e aggiornata dal Consiglio
di Amministrazione del 14 novembre 2018

*****.*****

INDICE

DEFINIZIONI.....	3
1. PREMESSA	4
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
3. SCOPO DELLA PROCEDURA	4
4. ISTITUZIONE E ISCRIZIONE DI DESTINATARI NEL REGISTRO	4
5. TENUTA DEL REGISTRO E OBBLIGHI INFORMATIVI.....	6
6. MODIFICHE O INTERGRAZIONI.....	7
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	7
ALLEGATO A	8
ALLEGATO B.....	10
ALLEGATO C - Modello I per Persone Fisiche.....	29
ALLEGATO C - Modello II per Persone Giuridiche.....	30
ALLEGATO D	31
ALLEGATO E	33
ALLEGATO F.....	34

DEFINIZIONI¹

Ai fini della presente procedura s'intendono per:

A.D.:	l'Amministratore Delegato di LVG.
C.d.A.:	il Consiglio di Amministrazione di LVG.
Controllate:	le società, italiane o estere, su cui LVG esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF. Pertanto ai fini della Procedura, i termini "controllo", "controllante", "controllata", "controllate" e simili espressioni indicano i rapporti di cui all'art. 93 del TUF.
Funzione Aziendale:	l'insieme dei compiti e delle responsabilità assegnate per l'espletamento di una determinata fase dell'attività aziendale.
Gruppo:	collettivamente LVG e le Controllate.
Investor Relator:	il soggetto incaricato dalla Società della gestione dei rapporti con gli azionisti, con gli investitori e, in generale, con gli <i>stakeholders</i> .
Informazioni Privilegiate:	un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente, la Società o i suoi Strumenti Finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali Strumenti Finanziari, come meglio indicato nel paragrafo 5 della Procedura Informazioni Privilegiate.
LVG o la Società:	LVenture Group S.p.A.
Modello 231:	il modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Norme di Attuazione Europee:	ai fini della presente procedura, il "Regolamento di esecuzione UE n. 347/2016 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio".
Norme di Attuazione Italiane	il D.lgs. n. 107 del 2018 che ha aggiornamento, integrato e abrogato articoli del TUF.
Procedura:	la presente procedura.
Procedura Informazioni Privilegiate:	la "Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate" di LVG.
Referenti:	i Responsabili delle Funzioni Aziendali nel cui ambito si sono originate le Informazioni Privilegiate.
Registro:	l'elenco di coloro che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate di LVG e delle sue Controllate.
Regolamento Emittenti:	il "Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti" (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato).
Regolamento UE n. 596/2014 o MAR:	il "Regolamento n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) che abroga la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le Direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione".
Segreteria Societaria:	la segreteria societaria di LVG.

¹ I termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare, e viceversa.

Soggetto Preposto:	il soggetto incaricato dalla Società alla gestione e all'aggiornamento del Registro, come meglio descritto nel paragrafo 5 della Procedura.
Strumenti Finanziari:	le azioni e i titoli di debito della Società ² .
TUF:	il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

1. PREMESSA

- 1.1. La Procedura è stata adottata dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società l'11 novembre 2016 e aggiornata dal Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2018.
- 1.2. La Procedura deve essere letta congiuntamente alla Procedura Informazioni Privilegiate.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 2.1. La Procedura viene adottata ai sensi e per gli effetti del MAR e delle relative Norme di Attuazione Europee e Italiane (TUF e Regolamento Emittenti).

3. SCOPO DELLA PROCEDURA

- 3.1. La Procedura ha lo scopo di regolamentare i processi di istituzione e di gestione del Registro, nonché del suo aggiornamento secondo il formato di cui all'**Allegato A**.
- 3.2. La Procedura è una componente essenziale del sistema di controllo interno della Società, anche con riferimento a quanto previsto dal Modello 231.

4. ISTITUZIONE E ISCRIZIONE DI DESTINATARI NEL REGISTRO

- 4.1 In ottemperanza alla normativa vigente, LVG ha istituito il Registro, nel rispetto delle norme sulla *privacy*.
- 4.2 Nel Registro sono iscritti tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, inclusi enti o associazioni di professionisti, che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte in nome o anche solo per conto della Società o di altre società del Gruppo, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate relative a LVG e/o ai suoi Strumenti Finanziari rilevanti ai sensi dell'art. 7 del MAR (le "**Persone Informate**").
- 4.3 Il Registro delle Persone Informate è conservato per almeno **cinque anni** dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.
- 4.4 Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione UE n. 347/2016, il Registro è strutturato in due distinte sezioni: i) una sezione per ciascuna Informazione Privilegiata, nella quale viene aggiunta una nuova sezione ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata (c.d. "**Sezione Occasionale**"); ii) una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso alle Informazioni Privilegiate (c.d. "**Sezione Permanente**").
- 4.5 Le informazioni che devono essere riportate nelle Sezioni Occasionali del Registro sono:
 - a. data e ora di creazione della sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'Informazione Privilegiata;
 - b. data e ora dell'ultimo aggiornamento della sezione;
 - c. data di trasmissione all'Autorità competente;
 - d. nome e cognome del soggetto che ha accesso all'Informazione Privilegiata. Ove del caso, cognome di nascita del soggetto titolare dell'accesso (se diverso dal cognome);

² Si segnala che, ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. a) del MAR, per l'individuazione degli strumenti finanziari, si rimanda all'art. 4, par. 1, punto 15) della Direttiva 2014/65/UE.

- e. numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile);
 - f. nome e indirizzo dell'impresa;
 - g. funzione e motivo dell'accesso alle Informazioni Privilegiate;
 - h. data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso alle Informazioni Privilegiate;
 - i. data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso alle Informazioni Privilegiate;
 - j. data di nascita, numero di identificazione nazionale (codice fiscale o, per paesi esteri, riferimento analogo, ove disponibile);
 - k. numeri di telefono privati (casa e cellulare personale);
 - l. indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato).
- 4.6 Le informazioni che devono essere riportate nella Sezione Permanente del Registro sono:
- a. data e ora di creazione della sezione degli accessi permanenti;
 - b. data e ora dell'ultimo aggiornamento della sezione;
 - c. data di trasmissione all'Autorità competente;
 - d. nome e cognome del soggetto che ha accesso alle Informazioni Privilegiate. Ove del caso, cognome di nascita del soggetto titolare dell'accesso (se diverso dal cognome);
 - e. numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile);
 - f. nome e indirizzo dell'impresa;
 - g. funzione e motivo dell'accesso alle Informazioni Privilegiate;
 - h. data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti;
 - i. data di nascita, numero di identificazione nazionale (codice fiscale o, per paesi esteri, riferimento analogo, ove disponibile);
 - j. numeri di telefono privati (casa e cellulare personale);
 - k. indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato).
- 4.7 Sono iscritti nella Sezione Permanente del Registro coloro che ricoprono le seguenti cariche in LVG e nelle Controllate e i loro collaboratori e/o assistenti:
- a) Amministratore Delegato;
 - b) i Consiglieri che ricoprono particolari incarichi;
 - c) CFO (e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili);
 - d) Assistente Finanziario dell'Amministratore Delegato.

I dati di coloro che sono iscritti nella Sezione Permanente non sono ripresi nelle Sezioni Occasionali.

- 4.8 La Sezione Occasionale è suddivisa in sottosezioni (o progetti) per ciascuna Informazione Privilegiata (ad esempio, attività/progetti specifici relativi ad operazioni societarie straordinarie, acquisizioni/cessioni, fatti esterni rilevanti, ecc.).
- 4.9 Gli organi sociali e/o i Referenti nel cui contesto emergono le Informazioni Privilegiate provvedono a individuare i soggetti da iscrivere nel Registro nella Sezione Occasionale.
- 4.10 La Società e le persone che agiscono in nome o per conto della stessa adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nel Registro prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (riportate nell'Allegato B).
- 4.11 Qualora un'altra persona, che agisce in nome e per conto della Società, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare il Registro, LVG rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo di redigere e aggiornare l'elenco. Inoltre, LVG conserva sempre il diritto di accesso al Registro.

5. TENUTA DEL REGISTRO E OBBLIGHI INFORMATIVI

5.1 Il Registro è tenuto con modalità informatiche in grado di assicurare:

- (i) la riservatezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l'accesso al Registro sia limitato soltanto alle persone chiaramente identificate, che presso la Società devono accedervi per la natura della rispettiva funzione e posizione. A tal riguardo, possono accedere al Registro gli Amministratori e i Sindaci di LVG, i membri dell'Organismo di Vigilanza, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari il Responsabile della funzione di *Internal Audit*, il responsabile e il personale della Segreteria Societaria, nonché i soggetti autorizzati dall'Amministratore Delegato;
- (ii) l'immodificabilità e l'esattezza dei dati inseriti,
- (iii) la tracciabilità dell'accesso ai singoli contesti informativi, in modo da consentire successive verifiche rispetto alle registrazioni effettuate e agli eventuali aggiornamenti dei dati inseriti nel Registro;
- (iv) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro.

Il sistema è accessibile con modalità elettronica e protetto da opportuni criteri di sicurezza.

5.2 L'iscrizione nel Registro di un nuovo nominativo e l'effettuazione dei relativi aggiornamenti, ivi compresa la cancellazione, spetta al Soggetto Preposto, su indicazione della Segreteria Societaria che, a sua volta, agirà in stretto coordinamento con i Referenti nel cui ambito si sono originate le Informazioni Privilegiate.

5.3 Il Soggetto Preposto provvede all'aggiornamento del Registro, senza indugio rispetto al ricevimento della comunicazione di una variazione del suo contenuto.

5.4 In particolare, l'aggiornamento dovrà essere effettuato tempestivamente, specificando la relativa data ed ora, nei seguenti casi:

- a. se interviene una variazione delle motivazioni per cui un soggetto è stato iscritto;
- b. se vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e che deve quindi essere aggiunta al Registro;
- c. se una persona non ha più accesso alle Informazioni Privilegiate.

5.5 Ogni qualvolta viene individuato un soggetto avente accesso alle Informazioni Privilegiate, o intervenga l'esigenza di aggiornare il Registro (ivi inclusa la cancellazione della Persona Informata) la Segreteria Societaria deve trasmettere al soggetto interessato il Modulo di cui all'Allegato C, perché provveda all'inserimento dei propri dati entro [5] giorni dal ricevimento.

5.6 La Segreteria Societaria, non appena ricevuto il modulo compilato, lo trasmette al Soggetto Preposto affinché si possa procedere all'iscrizione della persona nel Registro o al suo aggiornamento tempestivo.

5.7 Il Soggetto Preposto trasmette via email a ciascuna persona interessata comunicazione secondo gli schemi allegati i) dell'avvenuta iscrizione nel Registro e degli obblighi giuridici e regolamentari che derivano dall'aver accesso a Informazioni Privilegiate, nonché delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (**Allegato D**); ii) degli aggiornamenti delle ragioni dell'iscrizione (**Allegato E**); e, iii) del venir meno dei motivi che avevano determinato l'iscrizione (**Allegato F**).

5.8 Ogni persona iscritta nel Registro è tenuta a: i) restituire dette comunicazioni, sottoscritte per ricevuta; ii) ottemperare alle disposizioni a essa applicabili di cui alla presente Procedura e alla Procedura Informazioni Privilegiate; e iii) comunicare a LVG, per il tramite della Segreteria Societaria, ogni variazione dei propri dati personali.

5.9 Il Registro è trasmesso alla CONSOB, su sua richiesta, tramite il mezzo elettronico indicato sul sito internet dell'Autorità. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

6. MODIFICHE O INTERGRAZIONI

6.1 Le modifiche e/o integrazioni alla presente Procedura che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari, ovvero a seguito di modifiche organizzative della Società potranno essere apportate dall'Amministratore Delegato, previa approvazione del C.d.A..

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

7.1 Il trattamento dei dati personali iscritti nel Registro avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e delle disposizioni normative applicabili.

7.2 Su richiesta delle persone inserite nel Registro, il Soggetto Preposto consegna copia delle informazioni contenute nel Registro che le riguardano.

ALLEGATO A

Format di Registro

MODELLO 1

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione Occasionale [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefoni professionali (linea telefonica professionale e diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Otenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefoni privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso via e numero civico località CAP Stato]

MODELLO 2

Sezione Permanente

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numero di telefono professionale (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente /partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso via e numero civico località CAP Stato]

ALLEGATO B

Riferimenti normativi e sanzioni

Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014

(“MAR”)

Articolo 7

(Informazioni privilegiate)

1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:
 - a. un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
 - b. in relazione agli strumenti derivati su merci, un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un’informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell’Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;
 - c. in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d’asta correlati, un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
 - d. nel caso di persone incaricate dell’esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s’intende anche l’informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.
2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente

ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.
4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.

5. L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.

Articolo 8

(Abuso di informazioni privilegiate)

1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato

inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e: a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.
3. Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.
4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che: a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni; b) è una partecipazione al capitale dell'emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni; c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Articolo 10

(Comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Articolo 12

(Manipolazione del mercato)

1. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:
 - a. l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:
 - (i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure
 - (ii) consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale; a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13;
 - b. l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggirio o espediente;

- c. la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
 - d. la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.
2. Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:
- a. la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;
 - b. l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;
 - c. l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:
 - (i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;
 - (ii) rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure

- (iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;
 - d. trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;
 - e. l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), e ferme restando le forme di condotta di cui al paragrafo 2, l'allegato I definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all'utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi.
 4. Quando la persona di cui al presente articolo è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione.
 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che specifichino gli indicatori stabiliti nell'allegato I, al fine di chiarirne gli elementi e tener conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari.

Articolo 14

(Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

Non è consentito: a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Articolo 15

(Divieto di manipolazione del mercato)

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Articolo 18

(Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate)

1. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:
 - a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);
 - b) aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e
 - c) trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta.
2. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.
Qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto dell'emittente, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare l'elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo previsto dal presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.
3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:
 - a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
 - b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
 - c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e
 - d) la data di redazione dell'elenco.
4. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento nelle circostanze seguenti:

- a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e
- c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

- 5. Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.
- 6. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) l'emittente adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e
 - b) l'emittente è in grado di fornire, su richiesta, all'autorità competente un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate.
- 7. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.
- 8. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai:
 - a) partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;
 - b) ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.
- 9. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle

persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010³.

D. Lgs. n. 58/98 (TUF)³

Capo II - Sanzioni penali

Art. 184 (abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 596/14; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis), 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta

³ Così come aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 107/2018

autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. (comma abrogato)

Art. 185 (manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
- 1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
- 2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:
 - a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
 - b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
 - c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

Art. 186 (pene accessorie)

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale per una durata non

inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Art. 187 (confisca)

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Capo III

Sanzioni amministrative

Art. 187-bis (abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 596/14.
2. (comma abrogato)
3. (comma abrogato)
4. (comma abrogato)
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del rapporto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter (manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 596/14.
2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.
3. (comma abrogato)
4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse al mercato interessato.

5. (comma abrogato)
6. (comma abrogato)
7. (comma abrogato)

Art. 187-ter.1

(Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE n. 596/14 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014)

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5, e 8, del regolamento (UE) n. 596/14, dagli atti delegati e delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Nei confronti di un ente o di una società in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/14, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.
6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del Regolamento (UE) n. 596/14.
9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art.187 - sexies, può applicare una delle seguenti misure alternative: a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle; b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.
10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 596/14, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 187-*quater* (sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa: a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n° 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209, o presso fondi pensione; b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate; c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n°39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico; d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).
- 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettera a) e b).
2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

- 2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

Articolo 187-*quinquies* (responsabilità dell'ente)

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 596/14 : a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le

osservazioni di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo⁴.

Articolo 187-sexies (confisca)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

Articolo 187-octies (Poteri della Consob)

1. La Consob è l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 596/14, relativo agli abusi di mercato.
2. La Consob compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 596/14 e nel presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto.
3. La Consob può nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti: a) richieste notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione; b) richiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, a comunicazioni elettroniche e allo scambio di dati, stabilendo il termine per la relativa trasmissione; c) procedere ad audizione personale; c-bis) in relazione a strumenti derivati su merci, richiedere dati sulle operazioni e accedere direttamente ai sistemi dei partecipanti al mercato; d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 187-sexies; e) procedere ad ispezioni, anche mediante autorizzazione di revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie; il soggetto autorizzato a procedere alle predette verifiche ed ispezioni agisce in veste di pubblico ufficiale; f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. La Consob può altresì: a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema

informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212; a-bis) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti negli elenchi di cui all'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o acquisire direttamente tali dati mediante connessione telematica; c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15; e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994. e-bis) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione è necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/14 e del presente decreto.
6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni delle norme del regolamento (UE) n. 596/14 e del presente titolo, la Consob può anche in via cautelare: a) ordinare la cessazione temporanea o permanente di qualunque pratica o condotta; b) salvo quanto previsto dall'articolo 114, comma 5, adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l'altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti precedentemente divulgate, anche imponendo ai soggetti interessati di pubblicare una dichiarazione di rettifica.
7. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

9. Quando si è proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre opposizione alla Consob.
10. Sull'opposizione la decisione è adottata con provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione.
11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto quando: a) è deceduto l'autore della violazione; b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito; c) l'atto di contestazione degli addebiti non è notificato nei termini prescritti dall'articolo 187-septies, comma 1; d) la sanzione amministrativa pecuniaria non è stata applicata entro il termine di due anni dall'accertamento della violazione.
12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la Consob può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla Consob.
14. Il provvedimento della Consob che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la Consob procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.
15. Quando l'autore della violazione esercita un'attività professionale, il provvedimento che infligge la sanzione è trasmesso al competente ordine professionale.

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Art. 25-*sexies*

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

DIRETTIVA UE 57/2014

Art. 7

Sanzioni penali per le persone fisiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 6 (**3. Abuso di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate; 4. comunicazione illecita di informazioni privilegiate; 5. manipolazione del mercato; 6. induzione, favoreggiamento e concorso e tentativo**) siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 5 siano punibili con la pena della reclusione per una durata massima non inferiore ad anni quattro.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il reato di cui all'articolo 4 sia punibile con la pena della reclusione per una durata massima non inferiore ad anni due.

Art. 8

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano rispondere in relazione ai reati di cui agli articoli da 3 a 6 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca individualmente ovvero in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione apicale all'interno della persona giuridica, in virtù: a) del potere di rappresentanza di detta persona giuridica; b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure c) dell'esercizio del controllo all'interno della persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili quando la carenza di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a proprio vantaggio, di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 a opera di una persona sottoposta alla sua autorità.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'esercizio dell'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, istigatori o concorrenti in relazione ai reati di cui agli articoli da 3 a 6. 12.6.2014 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173/187 IT

Art. 9

Sanzioni per le persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile in relazione a un reato ai sensi dell'articolo 8 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale e possono comprendere altre sanzioni quali: a) l'esclusione dal godimento di

contributi o sovvenzioni pubblici; b) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività d'impresa; c) l'assoggettamento a controllo giudiziario; d) provvedimenti giudiziari di liquidazione; e) la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.

ALLEGATO C - Modello I per Persone Fisiche

Alla cortese attenzione di _____ in qualità di Soggetto Preposto alla tenuta del Registro
Con la presente, Vi preghiamo di voler iscrivere/aggiornare/cancellare nel Registro di LVenture Group S.p.A. i
dati del soggetto di seguito indicato.

Data in cui il soggetto ha avuto accesso all'informazione privilegiata⁵ __ / __ / __

Ora in cui il soggetto ha avuto accesso all'informazione privilegiata __ / __ / __

Nome e cognome: _____
Luogo e data di nascita _____
C.F.: _____
Comune di Residenza – CAP – Prov: _____
Indirizzo di Residenza: _____
Nazione di Residenza _____
Telefono fisso con interno/mobile aziendale: _____
Telefono fisso/mobile personale: _____
Email _____

Richiesta di Iscrizione Richiesta di variazione Richiesta di Cancellazione (barrare la relativa casella)

CAUSALE DI ISCRIZIONE (barrare la relativa casella e specificare i dati richiesti)

Accesso ad informazioni privilegiate su base permanente**

Aggregato* _____

Carica/funzione _____

Accesso ad informazioni privilegiate su base regolare***

Aggregato* _____

Carica/funzione _____

Accesso ad informazioni privilegiate su base occasionale

Codice progetto:

Carica/funzione _____

Attività svolta all'interno del progetto _____

* Gruppo di riferimento/ di appartenenza per i soggetti iscritti permanentemente nel registro

** accesso alla totalità delle informazioni

*** accesso ad una soltanto delle informazioni sulla base della funzione ricoperta

Data e luogo

firma

⁵ In caso di inserimento nella sezione accessi permanenti tale informazione coinciderà con data e ora iscrizione.

ALLEGATO C - Modello II per Persone Giuridiche

Alla cortese attenzione di _____ in qualità di Soggetto Preposto alla tenuta del Registro
 Con la presente vi preghiamo di voler iscrivere nel Registro di L'venture Group S.p.A. il soggetto di seguito
 indicato.

Data in cui il soggetto ha avuto accesso all'informazione privilegiata⁶ / /
 Ora in cui il soggetto ha avuto accesso all'informazione privilegiata : :

Denominazione			
Forma giuridica			
Codice Fiscale/Partita Iva			
Data di costituzione			
Numero REA e Provincia REA			

Dati sede legale

Comune, CAP, provincia			
Indirizzo			
Stato			
Telefono –fax- indirizzo mail			

Rappresentante Legale / referente

Nome Cognome			
Codice fiscale			
Data, luogo e provincia nascita	/	/	
Comune di Residenza – CAP - Prov			
Indirizzo di Residenza			
Nazionalità di Residenza			
Telefono fisso con interno/mobile aziendale			
Telefono fisso/mobile personale			
Indirizzo mail			

Richiesta di Iscrizione Richiesta di variazione Richiesta di Cancellazione

Causale di iscrizione (barrare la relativa casella e specificare i dati richiesti)

<input type="checkbox"/>	accesso ad Informazioni Privilegiate su base regolare **
	Aggregato *
	Carica/ funzione
<input type="checkbox"/>	accesso ad Informazioni Privilegiate su base regolare-funzionale ***
	Aggregato *
	Carica/ funzione
<input type="checkbox"/>	accesso ad Informazioni Privilegiate su base occasionale
	Codice Progetto
	Carica/ funzione
	Attività all'interno del progetto

* Gruppo di riferimento/di appartenenza per i soggetti iscritti permanentemente nel registro

** Accesso alla totalità delle informazioni

*** Accesso ad una parte soltanto delle informazioni sulla base della funzione ricoperta

Data e Luogo

Firma

⁶ In caso di inserimento nella sezione accessi permanenti tale informazione coinciderà con data e ora iscrizione.

ALLEGATO D

COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA ISCRIZIONE NEL "REGISTRO DEI SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DI LVENTURE GROUP S.p.A."

Oggetto: comunicazione dell'avvenuta iscrizione nel "Registro dei soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate di LVenture Group S.p.A."

Egregio Signore/Gentile Signora,

la presente per informarla che, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18 del Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (di seguito "MAR") e alle relative norme di attuazione europee e nazionali, LVenture Group S.p.A. (la "Società" o "LVG") ha istituito il registro dei soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale – sia esso un rapporto di lavoro dipendente o altro – e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso a informazioni privilegiate di LVenture Group S.p.A., quali ad esempio consulenti (di seguito, il "Registro").

Si precisa, a riguardo, che per informazione privilegiata si intende, ai sensi dell'art. 7 del MAR, un'informazione avente "carattere preciso" – concernente direttamente o indirettamente LVG o i suoi strumenti finanziari – che non sia stata resa pubblica e **che se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari relativi a LVG o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati** (di seguito le "Informazioni Privilegiate").

In qualità di Soggetto Preposto alla tenuta del Registro, La informo che, in relazione alle Informazioni Privilegiate a cui ha accesso a partire dalla data del [DATA REGISTRAZIONE INIZIO], in data [DATA DOCUMENTO], nella Sezione [*], [eventualmente: sottosezione relativa alla seguente informazione privilegiata/progetto [*], si è provveduto alla Sua iscrizione nel Registro per le seguenti ragioni: [*].

Con la sottoscrizione della presente Lei si impegna ad adempiere agli obblighi posti a suo carico dall'art. 5 della "Procedura per l'istituzione, gestione e aggiornamento del registro dei soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate di LVenture Group S.p.A." (pubblicata sul sito *internet* della Società [completare a cura della Società], e allegata alla presente).

Le ricordo, inoltre, che, quale possessore di Informazioni Privilegiate relative a LVG e ai suoi strumenti finanziari, dovrà attenersi agli obblighi di riservatezza e alle disposizioni di cui alla "Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate" di LVG (pubblicata sul sito *internet* della Società [completare a cura della Società], e allegata alla presente).

Sanzioni in caso di violazione:

Nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 18 del Regolamento UE n. 596/2014, La informo che l'inosservanza degli obblighi derivanti dall'accesso a informazioni privilegiate di LVG configura gli illeciti di cui agli articoli da 8 a 15 del Regolamento UE n. 596/2014 e alle norme nazionali di attuazione contenute nel D. Lgs. n. 58/98 (il "TUF") così come aggiornato in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 107/2018, con conseguente applicazione delle relative sanzioni (con particolare riferimento alle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato) e potrebbe comportare la responsabilità amministrativa di LVG (per il dettaglio dei riferimenti normativi e le sanzioni si veda l'Allegato B della *Procedura per l'istituzione, gestione e aggiornamento del registro dei soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate di LVenture Group S.p.A.*).

In particolare, si segnala che il Titolo I-Bis del TUF prevede specifiche sanzioni per i casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. In particolare, sono previste sanzioni penali (art. 184) e amministrative (art. 187-bis) a carico di chiunque, essendo in possesso di Informazioni Privilegiate, in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo

dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n° 596/14;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Le sanzioni penali, irrogabili dal giudice, consistono nella reclusione da uno a sei anni e nella multa da Euro 20.000 a Euro 3.000.000; le sanzioni amministrative, applicabili dalla Consob con provvedimento motivato, vanno da Euro 20.000 a Euro 5.000.000.

È inoltre punita con la sanzione penale della reclusione da uno a sei anni e della multa da Euro 20.000 a Euro 5.000.000 (art. 185) la diffusione di notizie false o fuorvianti idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, mentre una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20.000 a Euro 5.000.000 (art. 187-ter) è prevista per chiunque effettui manipolazioni di mercato o tenti di effettuare manipolazioni di mercato così come definite dall'art. 15 del Regolamento UE n° 596/2014, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonda informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, nonché per chiunque ponga in essere:

Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 16, paragrafo 1 e 2, d e dall'art. 17, paragrafi 1,2,4,5 e 8 del Regolamento UE n. 596/2014, nonché dall'art. 114, comma 3 del TUF, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 fino ad Euro 2.500.000, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a Euro 2.500.000 e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. (187-ter.1).

Le multe e le sanzioni amministrative pecuniarie previste possono essere aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo.

Informativa privacy:

I dati personali sono necessari per l'iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti e saranno trattati, in modalità elettronica e cartacea, per le sole finalità previste dal sopra citato art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014, in conformità alle disposizioni previste Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.).

Si riconosce il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del suddetto Decreto Legislativo.

Presenza d'atto della presente informativa:

Ai sensi dell'art. 18 comma 2 del MAR, **si prega di voler dare conferma per presa d'atto degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione nel Registro nonché delle sanzioni applicabili** in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse, sopra richiamati e riportati nel dettaglio nell'allegato.

Tale presa d'atto potrà essere inviata alla casella di posta elettronica: registro.lventure@computershare.it, rispondendo alla presente email, con indicazione di avere letto e compreso la presente informativa e il contenuto dell'allegato.

Si allegano alla presente, in unico documento:

la Procedura per l'istituzione, gestione e aggiornamento del registro dei soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate di LVenture Group S.p.A. e la Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate di LVG.

ALLEGATO E

COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO AGGIORNAMENTO DEI DATI INSERITI NEL "REGISTRO DEI SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DI LVENTURE GROUP S.P.A."

Oggetto: comunicazione dell'avvenuto aggiornamento dei dati inseriti nel "Registro dei soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate di LVenture Group S.p.A."

Egregio Signore/Gentile Signora,

secondo quanto disposto dalla *"Procedura per l'istituzione, gestione e aggiornamento del registro dei soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate di LVenture Group S.p.A."*, la presente per informarla che in data [*] alle ore [*] abbiamo proceduto all'aggiornamento dei Suoi dati personali iscritti nel Registro in oggetto, per il seguente motivo: [*].

Si prega di rispondere alla presente comunicazione con indicazione di avere letto e compreso la presente informativa inviando una mail alla casella di posta elettronica: registro.lventure@computershare.it.

ALLEGATO F

**COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA CESSAZIONE DEI MOTIVI DELL'ISCRIZIONE
NEL "REGISTRO DEI SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO AD
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DI LVENTURE GROUP S.P.A."**

Oggetto: comunicazione dell'avvenuta cessazione dei motivi dell'iscrizione nel "Registro dei soggetti che hanno accesso ad informazioni privilegiate di LVenture Group S.p.A."

Egregio Signore/Gentile Signora,

secondo quanto disposto dalla "*Procedura per l'istituzione, gestione e aggiornamento del registro dei soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate di LVenture Group S.p.A.*", la presente per comunicarLe che in data [*] alle ore [*] sono venuti meno i motivi che avevano determinato la Sua iscrizione nel Registro in oggetto, e che pertanto i dati Lei riguardanti saranno cancellati decorsi cinque anni dalla suddetta data.

Si prega di rispondere alla presente comunicazione con indicazione di avere letto e compreso la presente informativa inviando una mail alla casella di posta elettronica: registro.lventure@computershare.it.